

Sin dall'anno 1794. Michiel Mercovich detto Strizian ofia Doragna of. Lorenzo dalla Villa Maddalana si trova alla coltivazione d'un Terreno aratorio di Fog. g. N. 19. S. 166 di ragione dell'ora, sopra Monastero di S. Salvatore in Sebenico posto in quel Campo d'abbajso nella Campagna detta Doglizza.

Egli conseguì il Titolo di Locazione dal Sig. Giuseppe Costellini ora allora Proc. del Monastero stesso, col quale fu stabilito, che egli debba ararlo, letterarlo, e seminarlo a detti tempi, in pena di esser espulso dalla Coltonia, di corrispondere in Dominicale il quarto de' Prodotti comoda gratis al Monastero; ed impiantandolo di Viti, ed Olivari dovrà governarlo a tenor delle leggi, e corrispondere egualmente il quarto d'ogni Prodotto, come il tutto chiaramente risulta dal Pub. Instrum. di Locaz.

~~H 1.~~

16. Luglio 1794. H 1.

Giacomo Misura of. Michiel suo Convillico, era infero contro il sud. Mercovich professando azione sopra le rag. laboratorie esistenti sul detto Terreno. Il Mercovich per sottrarsi da litiggi strepitosi si addatto di far decidere la pretesa in via arbitraria.

~~H 2.~~

A tale oggetto stipulò il Compromesso 4. Gen. 1801. H 2. Fu con giudizio arbitrario T. detto H 3. condannato il Mercovich a dover prontam. esborfare all'avv. Misura Zecchini of. da F. 48. l'uno M. D. e questo per resto, e fatto delle suennunziati Capi Signati, e rag. laboratorie ofia miglioram. esistenti sopra il sudetto Terreno.

~~H 3.~~

Egli verificò l'ordinatogli pagam. come consta dal Pub. Instrum. 11. detto Gennaio H 4.

~~H 4.~~

Adempi sempre il Mercorich alli doveri di buon Collono, tenendo in coltura il Terreno, lettamandolo quando abbisogna, seminandolo ogni anno e somministrando la Dominicale a chi rappresenta il suddetto Monastero.

Divenuto recentemente Patrono del Terreno med.^{no} il Sig. D.^o Gio. Battista de Sifiani, senza poter rimproverare al Collono Mercorich alcuna mancanza rapporto alla coltivazione del detto Terreno, ne senza spiegare precisamente alcun'idea di voler una diversa coltivazione lo impetì col Libello prodotto col Libello prodotto coll'Inza. 10. 7bre p. p. N. 2350. per esomiazione del lavoro del Terreno stesso.

Appoggia egli la sua ingiusta pretesa alla volontà di sognate Leggi, che si vuol, che accordano il diritto al Proprietario di poter esomiare dal lavoro de Terreni aratorj i Coltivatori, verso pagam.^{to} de miglioramenti, che vi fossero.

Egli non ha coraggio di citare queste Leggi, perche esistono nella sua immaginazione.

Quand'anche vi fossero queste Leggi, esse non sarebbero operative per il Mercorich, mentre egli è alla coltivazione del Terreno all'ombra d'un sacro contratto, che stabilisce i doveri del med.^{no} come Collono, e que' del Proprietario.

Risultano questi dal Sovraassegnato *Pub. Instaurum.* di Collonia, e consistono nell'arrar, lettamar, e seminar a tempi debiti il detto Terreno, e corrisponder il quarto de' Prodotti condotta gratis al Patrono.

Sino a tanto, che il Mercorich adempisse a questi impegni, è certo, che il Proprietario non può espellerlo dalla coltivazione del Terreno.

Il Sig. Sifiani, che subentrò nei diritti del Monastero, non può rimproverare, come in fatti non rimprovera

al Collono Mercovich, che egli non abbia adempiti alli
fucitati patti, eppure ciò nonostante egli ricerca l'ed: lui
espulsione colla base di Leggi, che ancorche esistessero
non sarebbero operative, perche il Contratto è quello,
che deve regolare le di lui azioni.

Se la coltivaz^{ne} attuale del Terreno non piace al
Sig. Sifiani, e desidera, che sia s'idegato, ed impiantato
d'alberi fruttiferi, il Mercovich potrebbe compiacerlo,
quantunque a buon diritto non può e ciò obbligarlo,
mentre è in arbitrio del Collono med.^{no} d'impiantarlo di
viti, come risulta dal pat.^{to} Instrumento di Colonia.

Ma nemmeno con tale pretesto può egli voler l'espul-
sione del Collono, che non manca agli impegni a s'untisi
col suddetto Instrumento di Colonia.

Conosce anche il Sig. Sifiani l'iniquità del Libella-
to a s'unto, tendente a distruggere un sacro Contratto,
che non ha cuor d'impugnare, e senza, che il Collono
sia incorso in alcuna contravvenzione, tanto è vero, che
gli offre il pagam^{to} dei miglioram^{ti} utili, e dal Mercovi-
ch fatti rilevabili, col mezzo di due Diriti.

Se li miglioram^{ti} esistenti nel Terreno appartengo-
no al Collono, e se questi formano una proprietà del
med.^{no} non v'è ragi^o che egli debba cederli al Proprie-
tario del Terreno, e ricever il pagam^{to} di questi. Piu-
me è sacra la proprietà del Patrono, così equalm^{te}
deve esser sacra quella del Collono, il quale non può
perderla, quellora volontariam^{te} non la rinnunzia, o
non contraoviene alli patti stipulati.

Essa obblazione oltrecchi è ingiusta, e altresì delu-
soria, mentre tende a pagarli soltanto que' miglioram-
menti, che esistessero, e che fossero stati dal Mercovich
fatti, quando il Terreno aveva dei miglioram^{ti} fatti dai
Colloni antecessori, e che il Mercovich suppli, come rispu-

risulta in parte dalli soprarassegnati documenti.

Protestato pertanto dal mal agradito Michiel Mer-
covichi detto Muzan apia Deragna il Libello del Sig.
D. Gio. Battia de' Sifani, prodotto col' Inza: 10. 76.^{te}
p. p. N.º 2358, con tutta costanza implora per le sopra-
assegnate evidentiissime ragioni di lui regezione unita-
mente all' inconcludente Capitolo, con esso proposto, in
quanto col fondamento del mes.^{mo} si volesse cogliere dei
indebiti vantaggi nella presente molestia.

N.º 2988.

Si restituisca, e si intini
al Sig. Gio: Battista de Vija
ni per Replica de dorsi
nel termine legale di giorni
14. prossimi venturi.

Dal Pres. Giud. di Pace
Leb. 17. giug. 1808.

Page 10.

Mad. Cap. 17

Di li 13. detto -

Al

Reg. Sig. Giudice di Pace in Sebenico

Del

Reg. Trib. Collegi di Lma. inza. in Zara
Caula Civile.

Risposta

Di Michiel Mercovich detto Strizgan
offia Deragna da Maddalena.

Contro

Al Sig. Gio: Battista de Vissani.

Implorea la regezione del Libello
prodotto coll'inza. 10. 7. Reg. p. c. 88
2358. per le ragioni al intaf

Com. Aleg. c. 1. 2. 3. 4.

In duplo.

Vidovich avv. e d.º producendo la
Proc.º

L. 6.º. Novembre 1808.

N.º 2988

350

Claf. 11